

Allorché la notifica della cartella venga effettuata al portiere dello stabile di residenza del ricorrente occorre che l'ente impositore invii al ricorrente una seconda raccomandata in cui va data notizia della notifica della prima raccomandata avvenuta mediante consegna al portiere dello stabile.

**REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CALTAGIRONE
Il Giudice di Pace dr.ssa Concetta Rinnone ha emesso la seguente
SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.474/2019, decisa con dispositivo letto contestualmente alla motivazione alla udienza di discussione del giorno 18 ottobre 2019, promossa con ricorso depositato il 11 giugno 2019 da G.E. _____, elettivamente domiciliato in Catania, via Carmelo Patané Romeo numero 28 presso lo studio dell'avvocato Gennaro Esposito;

**ricorrente
contro**

**Comune di Licodia Eubea - polizia municipale, in persona del sindaco pro tempore, con sede in Licodia Eubea, piazza Garibaldi numero 3, codice fiscale 82001570876, rappresentato e difeso dal assistente di polizia municipale Gandolfo Pasqualino, come da delega in atti;
resistente**

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 11 giugno 2019 l'odierno ricorrente proponeva opposizione alla cartella esattoriale numero 29320190010046676 notificata il 15 maggio 2019, derivante dal mancato pagamento del verbale di violazione al codice della strada numero 03- 2015/806 elevato dal Comune di Licodia Eubea e mai notificato allo stesso.

Parte ricorrente eccepiva pertanto la nullità della cartella esattoriale per mancata notifica dell'atto ad essa presupposto.

All'udienza di prima comparizione si costituiva il Comune di Licodia Eubea, in persona del sindaco pro tempore, il quale riteneva infondata l'eccezione proposta stante la regolarità della notifica del verbale.

Motivazione

Premesso quanto sopra codesto deceduto sulla base della documentazione acquisita ritiene fondato il ricorso in oggetto. Invero dagli atti allegati dal Comune di Licodia Eubea emerge che il verbale presupposto alla cartella impugnata numero 3-2015/0000806 del 25 novembre 2015 risulta notificato con raccomandata ar al portiere dello stabile di residenza del ricorrente.

In base alle norme di legge in questa ipotesi, **allorché la notifica della cartella venga effettuata al portiere dello stabile di residenza del ricorrente occorre che l'ente impositore invii al ricorrente una seconda raccomandata in cui va data notizia della notifica della prima raccomandata avvenuta mediante consegna al portiere dello stabile.** Invero in relazione alle modalità e alla forma della notificazione il comma quarto dell'art. 14 della legge n.689/81 prevede infatti che, per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. Con specifico riferimento alle notificazioni dispone, poi, che *"la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile"*. Detto richiamo è da intendersi in riferimento agli artt. 137 e segg. c.p.c., secondo il regime di cui alla legge del 20 novembre n.890 del 1982, sostituito il funzionario all'ufficiale giudiziario.

Per il caso de quo occorre richiamare la disposizione dell'art. 139 c.p.c. secondo comma, in base alla quale *"se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi di cui al 1° comma dell'articolo citato (casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio), l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa all'ufficio o all'azienda..."* A norma di detta disposizione **le persone abilitate a ricevere la notificazione non sono quelle legate da un mero vincolo di parentela (persone di famiglia o addette alla casa) ma quelle che sono legate al destinatario stesso da un rapporto di convivenza o di dipendenza, che, per la costanza di quotidiani contatti, diano affidamento che l'atto medesimo sia portato a sua conoscenza, mancando in caso contrario il presupposto che sta alla base della presunzione legale di cui all'art. 139 c.p.c. (Cass. 13 novembre 1965, n.2368; Cass, 29 marzo 1974; Cass. 02 febbraio 1988 n.939).**

Nel caso di consegna al portiere occorre inviare un'altra racc. a.r. al destinatario in cui va data notizia della notifica, cosa non avvenuta nel caso in oggetto. Per i predetti motivi l'opposizione va accolta.

PQM

il giudice di pace,

visto l'articolo 23/comma 8 legge 689/81,

accoglie

l'opposizione proposta da G.E., e per l'effetto annulla la cartella esattoriale numero 29320190010046676

emessa dalla riscossione Sicilia Spa di Catania e notificata al ricorrente il 17 maggio 2019.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Caltagirone 18 ottobre 2019.

Il giudice di pace

Dottoressa Concetta Rinnone